SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 maggio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Ministero della salute

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Karina del Rosario Sosa Guaylupo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A03930)*

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Patricia Ernestine Kreindl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03931)*

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Pal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A03932)*

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roosmeri Erisabel Chirinos Caballero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A03933)*

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balescu Andreescu Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03934)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Binoj Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03935)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Turki Souhir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03936)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vargheese Jesseena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03937)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Steny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03938)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Augustine Binoj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03939)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Mangalathu Geevarghese Reji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03940)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Jose Jithin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03941)*

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Piby Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03942)*

DECRETO 15 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Opris Valeriu Cedric, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03943)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Craciun Gabriela Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03944)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Rincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03945)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rambu Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03946)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Ionela Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03947)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaduva Olivia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03948)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Cherian Joby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03949)*
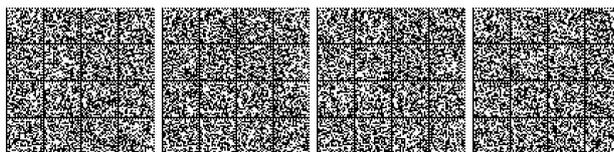
DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Philominal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03950)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Parettu John Alex, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03951)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Maaloul Sami, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03952)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Kuttikkattukunnel George Majomon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03953)*

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Anish Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03972)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Modifica al decreto di riconoscimento, alla sig.ra Bljusovich Galina Zinoviyivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03915)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, in favore di talune aziende *(10A05065)*
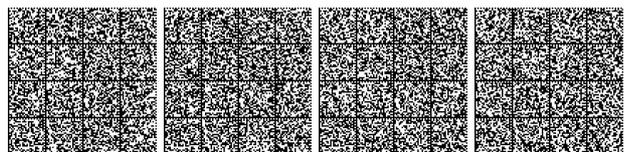
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. (Ordinanza n. 3868).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3863 del 31 marzo 2010;

Considerata la grave situazione determinatasi a causa della riattivazione del movimento franoso di cui sopra, che ha provocato ulteriori smottamenti del terreno di notevole estensione, il distacco di un ingente quantità di fango e detriti, l'isolamento di due abitazioni nonché l'interruzione della strada statale n. 90 «Delle Puglie» nonché la tratta ferroviaria Benevento-Foggia, con conseguenti gravi disagi per la popolazione, nonché una diffusa situazione di rischio per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata quindi la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'immediato ripristino della viabilità stradale e ferroviaria ed, in via generale alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ed al ritorno alle normali condizioni di vita nei luoghi interessati dal predetto evento calamitoso;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato in sostituzione del dott. Mario Pasquale De Biase di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, per l'espletamento delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento della situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. Il commissario delegato provvede:

a) all'immediato ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria Benevento-Foggia e sulla strada statale n. 90 delle Puglie;

b) all'avvio degli interventi necessari alla rimozione delle situazioni di rischio ed alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dall'evento franoso di cui alla presente ordinanza.

4. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 3, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del dott. Mario Pasquale De Biase, dei soggetti di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863/2010, nonché di ulteriori soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo commissario delegato.

5. Il commissario delegato per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'unità stralcio e unità operativa di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, delle Forze armate, nonché della collaborazione degli uffici tecnici della regione Campania, degli enti pubblici anche locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 2.

1. Per la realizzazione, in termini di somma urgenza, degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato richiede le necessarie autorizzazioni in materia di assetto idrogeologico al presidente della regione Puglia ed in materia di vincolo idrogeologico ed idraulico al presidente della regione Campania, che devono essere rese entro e non oltre sette giorni, decorsi i quali il commissario delegato provvede con propria determinazione in sostituzione dei soggetti competenti, assicurando il mantenimento delle condizioni necessarie alla tutela della salute, dell'ambiente, dell'assetto idrogeologico ed idraulico, ed in via generale, della pubblica e privata incolumità.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 2, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98,

comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

2. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del commissario delegato.

Art. 4.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e i soggetti attuatori, sono autorizzati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a provvedere con i poteri di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006, nonché mediante l'utilizzo delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 23 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3532/2006;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 191, 199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, a titolo di anticipazione nel limite massimo di euro 2.500.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile nonché con le risorse già stanziate ai sensi dell'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010.

2. Il commissario delegato può utilizzare ulteriori risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, nonché ulteriori risorse comunitarie, statali e regionali assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, può rimborsare le spese sostenute dalle Forze armate impiegate nelle fasi di prima emergenza, debitamente documentate.

4. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire direttamente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, nel limite di 19 milioni di euro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A05121

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica del Cile interessata dal sisma del 27 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3871).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
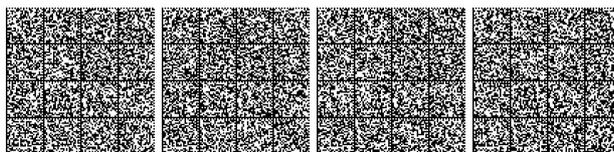
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica del Cile interessato dal sisma del 27 febbraio 2010;

Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica del Cile ha determinando la morte di circa 800 persone, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della Repubblica del Cile, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarietà internazionale la situazione di criticità indicata in premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, è incaricato del coordinamento delle attività adottate dalle amministrazioni ed enti statali in sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici del 27 febbraio 2010. A tal fine si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in raccordo con organismi internazionali, ed effettua i necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì autorizzato, in via d'urgenza, e ove necessario, a stipulare contratti anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Associazione Fatebenetratelli per i Malati Lontani (AFMAL), ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il trasferimento e la prima gestione di una struttura ospedaliera nella Repubblica del Cile, che la predetta Associazione si è impegnata a donare alle autorità locali. Permangono in capo al Fondo della protezione civile gli oneri di completamento, di trasporto e di funzionamento della struttura, derivanti dall'applicazione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario, e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica del Cile anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreché concretamente realizzabili. In particolare, il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.

2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi sono utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalità cui sono destinate le risorse stesse. L'individuazione dell'istituto bancario presso cui aprire il predetto conto è effettuata in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di istituti di primario rilievo nazionale.

3. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio della Repubblica del Cile si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Per il perseguimento degli obiettivi correlati al soccorso della popolazione della Repubblica del Cile interessata dal sisma del 27 febbraio 2010 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, anche mediante la stipula di
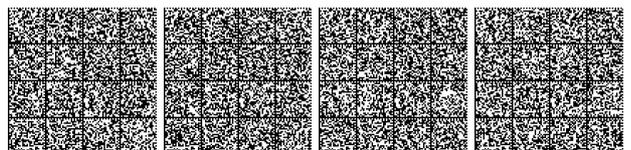
apposite convenzioni, da parte delle organizzazioni non governative e degli altri enti ed associazioni presenti sul territorio della Repubblica del Cile, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche per finalità di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita.

Art. 5.

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sul Fondo di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A05144

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3870).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010 e n. 3859 del 12 marzo 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Viste le richieste dell'Ufficio del commissario delegato per la ricostruzione del 25 e del 31 marzo 2010;

Vista la richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali del 15 aprile 2010;

Considerata la necessità di incentivare il rientro della popolazione nelle abitazioni classificate con esito A, nonché di integrare la normativa emergenziale vigente disciplinante la ricostruzione degli edifici, al fine di consentirne l'applicazione anche nei centri storici;

Ritenuto che occorre prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati con esito di danno E, anche ricompresi in aggregati strutturali, in ragione del perdurare delle difficoltà emerse in fase di predisposizione dei relativi progetti costruttivi;

Considerato che è necessario ottimizzare l'allocazione delle limitate risorse pubbliche finalizzate all'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna, anche favorendo prioritariamente i nuclei familiari che non hanno la disponibilità di unità immobiliari agibili;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'intervento di miglioramento sismico consegua un livello

di sicurezza superiore all'80% dell'adeguamento sismico, il costo dell'intervento ammesso a contributo è valutato con riferimento ad un progetto, basato sulle stesse tipologie d'intervento, che consegua al massimo l'80%, oppure, in maniera semplificata, applicando criteri di proporzionalità, ossia moltiplicando il costo dell'intervento per 80% diviso la percentuale di sicurezza conseguita.».

2. All'art. 1, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, dopo le parole «dell'edificio originario» sono inserite le parole «, salvo autorizzazione del comune, concessa compatibilmente con le vigenti norme, fermo restando che il contributo massimo ammissibile è riferito al ripristino della situazione originaria medesima,».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, modificato da ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3845 del 29 gennaio 2010, le seguenti parole: «6 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

4. All'art. 2, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, dopo le parole: «dell'edificio originario,» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero il rispetto del progetto di variante approvato dal comune».

Art. 2.

1. All'art. 7, comma 3-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole «28 febbraio 2010, il comune dell'Aquila entro il 31 marzo 2010,» sono sostituite con le parole «30 settembre 2010».

2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:

«18-*bis*. Nei casi in cui uno o più aggregati edilizi risultino ricompresi in un piano di ricostruzione, predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, quanto previsto dai commi da 3 a 18 si applica compatibilmente con le modalità di attuazione del piano di ricostruzione medesimo.».

Art. 3.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari degli edifici ubicati nelle zone rosse dei centri storici non facenti parte di aggregati strutturali, e per tener conto dell'ulteriore deterioramento che può essersi determinato a causa della loro inaccessibilità, nonché per i maggiori costi di intervento connessi all'ubicazione degli immobili, all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Se tali unità abitative insistono in singolo edificio con esito A già ricompreso in zona rossa, il contributo per la riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 20.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni dell'edificio, fermo restando il limite di spesa di cui al successivo comma 10».

2. Per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attività è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o dalla data di notifica dell'esito di agibilità dell'edificio effettuata dal comune, se successiva.

Art. 4.

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.a., ovvero da società controllata e da essa indicata, sono approvati dai comuni compatibilmente con le modalità di attuazione del piano di ricostruzione e conformemente alle linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio, predisposti rispettivamente ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* e dell'art. 2, comma 12-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.

Art. 5.

1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al presidente della regione Abruzzo, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, sono trasferite, per la quota parte destinata alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, su una contabilità speciale appositamente istituita ed intestata al commissario delegato per la ricostruzione - presidente della regione Abruzzo.

2. Sul citato conto di contabilità speciale confluiscono altresì tutte le ulteriori risorse finanziarie destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez, Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti per la prosecuzione e chiusura delle attività emergenziali, il commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la stessa Formez, per un periodo di sei mesi e nel limite di euro 600.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 7.

1. In considerazione del protrarsi delle esigenze di mobilità della popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 aprile 2010 ed attualmente alloggiata sulla costa, il termine per l'esenzione dal pedaggio autostradale di

cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, è prorogato fino al 30 giugno 2010.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 960.000, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Art. 8.

1. Al fine di consentire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo è autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 50 ore e complessivo di 350 ore, sino al 31 dicembre 2010, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo è effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate. All'onere complessivo, previsto in euro 55.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9.

1. Il beneficio della sistemazione alberghiera o delle soluzioni alloggiative equivalenti ed il contributo per la autonoma sistemazione vengono conservati o ulteriormente riconosciuti a condizione che i soggetti interessati attestino, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, l'indisponibilità di idonee unità abitative, di proprietà anche dei componenti del nucleo familiare, nell'ambito del territorio della provincia di attuale dimora temporanea, oppure, limitatamente al comune di L'Aquila, nell'ambito del territorio dei comuni dell'ambito di mobilità. Le unità abitative con contratto di locazione registrato alla data della presente ordinanza sono considerate non disponibili. Per la verifica della idoneità dell'unità abitativa si tiene conto dei requisiti specificati nell'art. 1, comma 5, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009; il comune di L'Aquila si avvale altresì delle risultanze dei colloqui di verifica per l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio del progetto CASE.

2. Le autocertificazioni di cui al comma 1, di tutti i nuclei interessati, devono pervenire al comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Situazioni di particolare gravità, anche di carattere sanitario, possono essere singolarmente valutate dal vice commissario vicario, sindaco del comune di L'Aquila di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.

4. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilità di altre unità abitative idonee ai sensi del comma 1, il beneficio della sistemazione alberghiera cessa il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nel comma 2; analogamente si procede anche nei confronti dei nuclei familiari che omettono di presentare la autocertificazione di cui al medesimo comma 1, fatto salvo il successivo ripristino, in caso di comprovata sussistenza dei requisiti.

5. Nei confronti dei nuclei familiari con disponibilità di altre unità abitative idonee ai sensi del comma 1, ovvero che non abbiano presentato nei termini di cui al comma 2 l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per continuare a percepire il contributo per la autonoma sistemazione, il medesimo contributo cessa alla data del 31 agosto 2010.

Art. 10.

1. Al fine di poter disporre degli strumenti di intervento previsti dalla legge n. 328 del 2000 in favore dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito e difficoltà sociali, il sindaco del comune di L'Aquila è autorizzato a stipulare specifici contratti di locazione per acquisire la disponibilità di alloggi del Fondo immobiliare di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, entro il tetto di spesa annuo di euro 250.000 e per la durata di tre anni. Per la utilizzazione degli alloggi, il sindaco di L'Aquila definisce preventivamente i relativi criteri con pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 328 del 2000.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Art. 11.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1º maggio 2009, sono eliminate le seguenti parole: «e per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero».

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo la parola «contabili» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché attinenti ai beni culturali».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A05146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2010.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera *b)* del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il Ministro della giustizia, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e all'art. 13, comma 1, lettera *b)* dello stesso decreto;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;

Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23 marzo 2010;

Su proposta della Unità di informazione finanziaria;

Sentiti gli ordini professionali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:

a) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

b) «operazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera *l)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;

c) «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea»: gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato;

d) «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;

e) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto è rivolto ai seguenti soggetti:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto.

3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «professionisti».

Art. 3.

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia.

2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.

9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *b)* del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Art. 4.

Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette

1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente decreto.

2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera *e-bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO 1

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

   1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

   2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.

   2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.

3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.

   4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.

6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo[1].

7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

[1] Il *link* alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste.

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

   8.1. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.

   8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.

   8.3. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

   8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.

   8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

   8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

   8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

   9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo
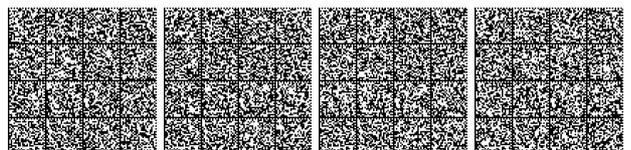
gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta .

9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.

9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.

11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.

12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.

14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l' effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

    15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.

    15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

    15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.

    15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

    15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.

16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.

21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

ALLEGATO 2

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. Principi generali

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da quella prevista dall'art. 648 bis del codice penale.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

I professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i professionisti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo

Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti e per i loro collaboratori, che siano professionisti abilitati. Essi stessi o dipendenti, salvo che siano state poste in essere in malafede e per finalità contrarie a quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

2. L'analisi delle operazioni da segnalare

La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.

Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.

Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

3. La sospensione delle operazioni

La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.

Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

I professionisti sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.

L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.

Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell'operazione sospetta spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.

Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. La procedura di segnalazione

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti - in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.

Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

6. La tutela della riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

I professionisti adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.

Gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione provvedono a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione, ovvero a quei professionisti ai quali la segnalazione è direttamente collegata, tramite l'ordine professionale competente.

Allo scopo di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della UIF in sede di analisi finanziaria nonché da parte del NSPV della Guardia di finanza e della DIA nell'ambito delle indagini investigative il nominativo del segnalante viene custodito dagli ordini stessi.

Nel caso in cui il professionista non si avvalga dell'ordine professionale, la segnalazione viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela della riservatezza.

L'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente.

7. Flusso di ritorno

La UIF comunica l'avvenuta archiviazione della segnalazione, a seconda dei casi, tramite gli ordini professionali ovvero direttamente ai professionisti segnalanti .

Appositi accordi tra la UIF e gli ordini professionali regolano la gestione del flusso di ritorno delle informazioni provenienti dalla UIF e rivolte al segnalante e la conservazione di dati e atti che i professionisti devono tenere a disposizione della UIF, per la relativa attività di analisi finanziaria.

Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente sanzionato.

8. Formazione

I professionisti adottano misure di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di *feedback*.

A tal fine, gli ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di formazione, contribuiscono alla diffusione della conoscenza della normativa antiriciclaggio e veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF ai propri iscritti. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA, fonriscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

10A05120
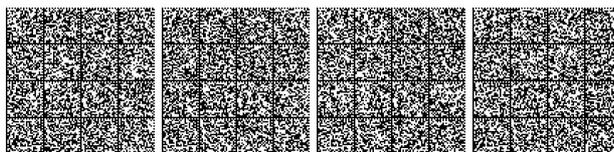
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2010.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), con decorrenza 30 aprile 2010 e scadenza 30 aprile 2012, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.330 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ», con decorrenza 30 aprile 2010 e scadenza 30 aprile 2012, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
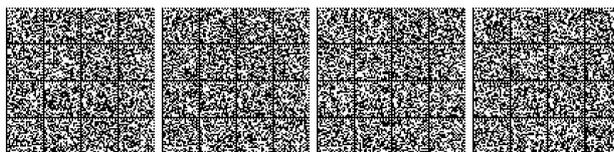
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 aprile 2012, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialist».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità :

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 30 aprile 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) art. 8.

Art. 16.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A05145

DECRETO 26 aprile 2010.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali al 2,10 %, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
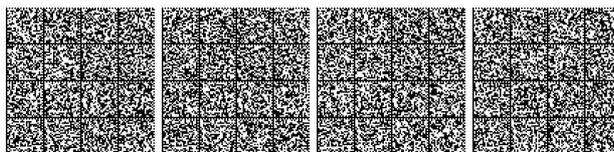
Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.330 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Crédit Agricole, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Société Générale e UBS Limited, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 3.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 marzo 2010;

scadenza: 15 settembre 2021;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,10% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 44 giorni;

prezzo di emissione: 99,333;

commissione di collocamento: 0,20% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il “Coefficiente di Indicizzazione”, calcolato sulla base dell’ “Indice Eurostat”, elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del “Coefficiente di Indicizzazione” si determina il valore dell’“Inflazione di Riferimento”.

Il valore dell’ “Inflazione di Riferimento”, al giorno “d” del mese “m”, è determinato interpolando linearmente gli “Indici Eurostat” relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese “m”, tenendo conto dei giorni di quest’ultimo decorsi fino al giorno “d”, sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{\text{"}gg.\ dal\ 1°\ m\text{"} - 1}{\text{"}gg.\ nel\ mese\ m\text{"}} * \left(IE_{m-2} - IE_{m-3}\right)$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l’Inflazione di Riferimento del giorno “d” del mese “m”, ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;
IE_{m-3} (=Indice $Eurostat_{m-3}$) è l’indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
IE_{m-2} (=Indice $Eurostat_{m-2}$) è l’indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
“gg. dal 1° m” è il numero dei giorni (d) dall’inizio del mese “m”, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;
“gg. nel mese m” è il numero dei giorni effettivi del mese “m”, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell’ “Inflazione di Riferimento” così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l' "Inflazione di Riferimento", il "Coefficiente di Indicizzazione" è ottenuto dal rapporto tra l' "Inflazione di Riferimento" alla data cui si riferisce il calcolo e l' "Inflazione di Riferimento" alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l' "Indice Eurostat" subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l' "Indice Eurostat" non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}} \right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l' "Indice Eurostat";

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell' "Inflazione di Riferimento".

L'indice così ottenuto è identificato come "Indice Sostitutivo" e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.
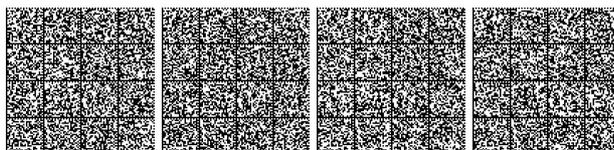
Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Crédit Agricole, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Société Générale e UBS Limited.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 28 aprile 2010 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 28 aprile 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 44 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 9.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 10.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A05179

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2010.

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2010, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

Visto l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Visto l'art. 9, comma 7, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147), con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la nota del 3 dicembre 2009 con la quale l'INAIL, in raccordo con l'IPSEMA, ha comunicato la stima della spesa per l'esercizio finanziario 2010 per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Tenuto conto che lo stanziamento di bilancio di €. 10.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario è destinato interamente alla copertura delle prestazioni erogate per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto che è possibile provvedere all'incremento dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto 19 novembre 2008 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	5.000,00
B	2	7.500,00
C	3	10.000,00
D	Più di 4	15.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 219

10A05138

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio Scuole Lavoro Milano e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° febbraio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Consorzio Scuole Lavoro Milano soc. coop., con sede in Milano, codice fiscale 12137000159) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Pino Sorrentino, nato a S. Giovanni a Piro (Salerno) il 5 aprile 1963, domiciliato in Milano, in via Carducci n. 32;

avv. Alessandro Picchi, nato a Viareggio (Lucca) il 24 febbraio 1957, domiciliato in Milano, via Boschetti n. 1;

avv. Paolo Vinci, nato a Parabita (Lecce) il 26 gennaio 1957, domiciliato in Milano, via Rembrandt n. 47;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A05058

DECRETO 25 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Vincenzo Serrati, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Vincenzo Serrati, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di acconciatore, conseguito presso la Helene Weber Schule in Paderborn (Germania), della durata di 2 anni con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata per oltre 9 anni in qualità di gestore e dirigente d'esercizio artigianale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Vincenzo Serrati, cittadino tedesco, nato a Paderborn (Germania) in data 5 aprile 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disci-

plina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 25 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05104

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Tigau Cornel Constantin, delle qualifiche professionali estere abilitati allo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione meccanico-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Tigau Cornel Constantin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di Bacalaureat con qualifica di elettromeccanico auto conseguito nel 2000 presso il liceo «Emil Botta» con sede ad Adjud, distretto Vrancea (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Tigau Cornel Constantin, cittadino rumeno, nato a Adjud (Romania) il 27 giugno 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05057

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2010.

Revoca dell'autorizzazione all'Organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti agricoli e alimentari», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Gran Suino Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai Servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 5 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 215 del 15 settembre 2005, con il quale alla denominazione «Gran Suino Padano» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 28 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2006, con il quale l'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Gran Suino Padano», protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 12 aprile 2010, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Gran Suino Padano» presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;
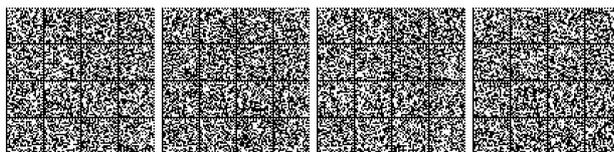
Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 28 febbraio 2006;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 28 febbraio 2006, all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-c, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Gran Suino Padano», è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, relativo alla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Dubai il 13 dicembre 2003.

Il giorno 16 marzo 2010, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa. La ratifica è stata autorizzata con legge 23 dicembre 2009, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2010.

In conformità all'art. 10, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 16 marzo 2010.

10A05059

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Baltimora (Stati Uniti)

IL VICE DIRETORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Francesco Luigi Legaluppi, console generale onorario in Baltimora (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato generale onorario in Baltimora;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

j) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato generale onorario in Baltimora;

l) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promesssa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato generale onorario in Baltimora, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A05103
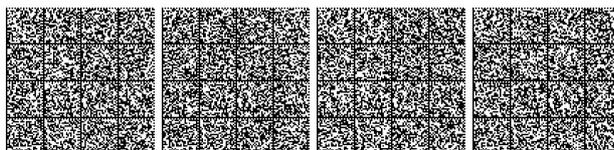
MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense militari

Con il decreto ministeriale n. 966 in data 27 luglio 2009 alla Bandiera di guerra del 10° Reggimento di manovra, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Fiero interprete delle virtù dell'arma dei trasporti e dei materiali, partecipava all'operazione "Leonte" in Libano, inquadrato nella "Joint task force - Lebanon", fornendo un ineguagliabile supporto al contingente e portando perfettamente a compimento la missione assegnata grazie all'entusiasmo, la perizia e l'abnegazione dei suoi soldati. Quale prima unità logistica ad affluire in teatro di operazioni, alimentata da eccellenti risorse umane e dotata di notevole disponibilità di mezzi, interveniva ovunque con i suoi assetti, senza tregua e senza risparmio di energie, garantendo un fondamentale contributo ai fini del pieno successo di tutte le operazioni. I suoi militari, sorretti da fede incrollabile e da alto senso del dovere, assicuravano incessantemente, con superba efficienza ed instancabile determinazione, le attività di rifornimento, vettovagliamento, assistenza sanitaria, trasporti e mantenimento, offrendo un luminoso esempio di funzionalità e di perfetta organizzazione, che ne esaltavano la professionalità, l'eccezionale perizia e l'indomito coraggio. Il suo personale, sempre animato da sentimenti di altruismo, solidarietà e fedele attaccamento ai doveri militari, ha contribuito nel migliore dei modi a render lustro all'Italia ed all'Esercito, elevando il prestigio della Nazione e delle Forze armate nel contesto internazionale».

Shama (Libano), 22 ottobre 2006 - 13 aprile 2007.

Con il decreto ministeriale n. 991 in data 8 gennaio 2010 al Colonnello Caccamo Michele Giovanni, nato il 2 agosto 1964 a Catanzaro, e stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante del 10° reggimento genio e del gruppo tattico genio in Libano, ha operato con professionalità e determinazione in un contesto operativo caratterizzato da una crescente incertezza istituzionale e da una minaccia estremamente volatile ed indeterminata. I genieri alle sue dipendenze, grazie alla capillare azione di comando posta in essere, hanno bonificato, in concorso con le agenzie dell'ONU, intere aree del Paese, informato numerose scolaresche sul rischio delle mine e degli ordigni inesplosi e reso più sicuri e confortevoli gli acquartieramenti delle unità del contingente. Magnifica figura di comandante, ha saputo trasfondere nel personale dipendente grande senso del dovere ed altissima motivazione ed ha contribuito in maniera determinante, grazie alla sua professionalità ed alla sua generosità, a rendere lustro e decoro all'Esercito italiano e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale».

Shama (Libano), 5 ottobre 2007 - 7 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale 992 in data 8 gennaio 2010, al Colonnello Cittadella Michele, nato l'8 aprile 1962 a Lecce, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Comandante dell'11° reggimento bersaglieri e del gruppo tattico "ITALBATT 1" in Libano, assolveva il delicato incarico con genuino entusiasmo, assoluta fede nei valori della tradizione militare, coraggio, determinazione e generosità, in una situazione operativa di crescente instabilità politico istituzionale e dalla minaccia estremamente variegata ed indeterminata. Sempre alla testa dei suoi uomini, ha garantito per otto mesi la stabilità del sottosettore assegnato, contrastando e contendendo efficacemente ogni tipo di avversità e rischio. In occasione di un sisma che ha colpito alcuni villaggi della parte nord orientale del settore assegnato, con lucida determinazione e brillante iniziativa, interveniva, dopo solo due ore dall'avvenimento, a favore delle popolazioni colpite, portando di persona i primi soccorsi e contestualmente organizzando in un brevissimo arco di tempo due tendopoli. Cristallina figura di comandante che con il suo operato ha contribuito, in misura determinante, al successo della missione ed all'affermazione del contingente, apportando ulteriore lustro e prestigio all'Esercito italiano ed al Paese, in ambito internazionale».

Ma'Rakah (Libano), 10 ottobre 2007 - 22 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale 993 in data 8 gennaio 2010, al Colonnello Maugeri Vincenzo, nato 23 dicembre a Catania, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Comandante della task force "ITALBATT 2" in Libano, assolveva le sue funzioni con grandissima determinazione e spiccato senso del dovere. Grazie al suo personale esempio, all'instancabile azione propulsiva ed al suo entusiasmo, il reggimento "Savoia cavalleria", posto sotto il suo comando, emergeva tutto quale formazione efficientissima, fortemente coesa e capace di condurre le più disparate e complesse attività operative. Profondamente determinato ad elevare l'immagine dell'Esercito e della nazione, si prodigava senza sosta nell'opera di supporto delle municipalità locali, dando un significativo impulso alle attività di cooperazione civile e militare. Il suo diuturno impegno e i numerosi progetti realizzati, hanno contribuito a consolidare ed aumentare il consenso della popolazione locale verso le attività della missione delle Nazioni Unite e verso il contingente italiano. Magnifica figura di comandante che, grazie alla sua professionalità, ha conferito lustro all'Esercito italiano ed all'Italia».

Al Mansouri (Libano), 6 ottobre 2007 - 23 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 994 in data 8 gennaio 2010 al Colonnello Raccampo Massimo, nato il 12 febbraio 1963 ad Aviano (Pordenone), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Capo di Stato maggiore della "Joint task force - Libano" ha saputo guidare con magistrale capacità, efficacia e lungimiranza lo stato maggiore del contingente, guadagnandosi l'incondizionata stima di tutto il personale. Inoltre, in un contesto socio-politico in progressivo ed inesorabile deterioramento, ha promosso, sviluppato e approfondito le mutue conoscenza e collaborazione con i rappresentanti della cooperazione italiana del Ministero degli affari esteri e delle organizzazioni delle Nazioni Unite affiliate alla forza ONU di interposizione, rivelando in tale azione una spiccata predisposizione ad operare in un contesto multinazionale e multidisciplinare. Splendido esempio di ufficiale di Stato maggiore che, profondamente animato da fede nel servizio, ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione, dando lustro al nostro Paese ed all'Esercito nel contesto internazionale».

Tibnin (Libano), 6 ottobre 2007 - 28 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 995 in data 8 gennaio 2010 al Colonnello Perrone Giuseppe, nato il 15 settembre 1952 a Torchiarolo (Brindisi), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Capo cellula pubblica informazione del settore ovest della forza d'intervento delle Nazioni Unite in Libano, nell'ambito dell'operazione "Leonte 3", gestiva, con disincantato pragmatismo, intelligenza ed altissima professionalità, i rapporti con i media locali, nazionali ed internazionali, assicurando in ogni circostanza il compiuto e trasparente flusso delle informazioni. Per la spiccata efficienza organizzativa, l'eccezionale disponibilità ed il lodevole spirito di sacrificio, si è guadagnato la stima incondizionata e l'ammirazione dei comandanti e delle autorità civili, diventandone riferimento e consigliere prezioso. Chiarissima figura di ufficiale altamente motivato, capace ed oltremodo affidabile, che contribuiva in modo significativo ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale».

Tibnin (Libano), 6 ottobre 2007 - 28 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 996 in data 8 gennaio 2010 al Tenente colonnello Annicchiarico Ciro, nato il 15 maggio 1966 a Grottaglie (Taranto), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Capo di stato maggiore della "Joint task force - Libano", nell'ambito dell'operazione "Leonte", assolveva il delicatissimo incarico con lodevole slancio, grandissima preparazione, rarissima perizia, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, forgiando uno staff armonico e motivato, in grado di gestire, in modo ottimale, ogni momento di crisi. Determinato nel conseguire gli obiettivi dell'operazione, si impegnava con una disponibilità encomiabile, prodigandosi senza sosta nell'assolvimento del compito. Il suo impegno e la sua spiccata attitudine a gestire le problematiche operative, lo hanno portato a divenire, fin da subito, un punto di riferimento ammirato e stimato dai contingenti alle dipendenze del comandante del settore ovest. Ciò gli ha consentito di raggiungere risultati di eccezionale portata e valore che gli hanno procurato lusinghieri riconoscimenti ed il plauso della compagine multinazionale presente nella missione delle Nazioni unite in Libano. Limpida e carismatica figura di ufficiale di stato maggiore che ha saputo trasfondere nei collaboratori grande senso del dovere ed altissima motivazione, contribuendo in maniera notevolissima a dare lustro al contingente nazionale ed a tutto l'Esercito italiano, nel più ampio contesto internazionale».

Tibnin (Libano), 31 ottobre 2006 - 23 aprile 2007.

Con il decreto ministeriale n. 998 in data 8 gennaio 2010 allo stendardo del reggimento «Savoia Cavalleria» (3°), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Reggimento di cavalleria impiegato in Libano quale gruppo tattico di manovra denominato "ITALBATT 2", si distingueva durante quasi otto mesi di permanenza in teatro per encomiabile abnegazione, straor-

dinario spirito di sacrificio, sovrumano impegno e coraggio. Responsabile del controllo e della sicurezza di uno dei tratti più sensibili della linea di demarcazione tra il Libano ed Israele, operava con mirabile tenacia ed indiscussa professionalità, assicurando sempre una presenza capillare ed efficace, pur in un contesto dai profili politici e istituzionali in rapido e progressivo deterioramento. Uomini e donne del "Savoia", coscienti dell'importante compito da assolvere, dei pericoli e delle difficoltà della missione, conducevano con altissima determinazione ogni attività a loro assegnata. Impazienti di emergere alla pari della propria reputazione, evidenziavano consapevole coraggio, elevate virtù militari e contribuivano in maniera determinante al successo delle operazioni, esaltando il prestigio dell'Italia nel contesto internazionale».

Al Mansouri/Zibquin (Libano), 2 ottobre 2007 - 24 maggio 2008.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 255 datato 22 settembre 2009 al Capitano Guaschino Claudio, nato il 21 marzo 1974 ad Avellino, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante della 2^ compagnia inquadrata nella task force "Serenissima", nell'operazione "Antica Babilonia" in Iraq, ricevuto il compito di acquisire il ponte "Charlie" nella città di An Nasiriyah, nel corso del movimento veniva attaccato da forze ostili con raffiche di armi automatiche. Con mirabile reattività e tempestività provvedeva ad annullarne ogni capacità di offesa, ovvero di potenziale minaccia per le posizioni arretrate dell'unità, riprendendo, successivamente, il movimento per attestarsi sulla sponda sud del fiume Eufrate. Nel mentre predisponeva il proprio reparto, veniva nuovamente attaccato violentemente con lanciarazzi portatili, mortai, raffiche di armi automatiche e di mitragliere pesanti da elementi armati arroccati sulla sponda nord dell'Eufrate. In un momento critico, in cui lo schieramento della compagnia stava cedendo sotto l'enorme pressione avversaria, rendendosi conto che avrebbe lasciato sguarnito il fianco destro del reggimento, incitava i suoi lagunari a non desistere e si lanciava in avanti ingaggiando gli avversari con violente e micidiali raffiche della sua arma di bordo, prontamente e fedelmente seguito dai suoi gregari. Con il suo impetuoso slancio e la ferma volontà, assicurava il pieno controllo del ponte "Charlie" impedendo qualsiasi travaso di forze che avrebbero potuto colpire sul fianco le posizioni del reggimento. Per ben venti ore rimaneva accanto ai propri lagunari, dimostrando acume tattico nello schieramento dell'unità sul terreno, avvalendosi di ogni appiglio per incrementare la protezione del personale alle dipendenze ed ottimizzando l'efficacia dei sistemi d'arma a sua disposizione».

An Nasiriyah (Iraq), 5 - 6 agosto 2004.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 datato 7 gennaio 2010 al Tenente colonnello Paglialunga Fernando, nato il 13 novembre 1967 a Giurdignano (Lecce), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante carismatico del gruppo tattico operante nella regione a ovest di Herat che ha ben operato con l'esempio, generosità e sprezzo del pericolo in situazioni ambientali caratterizzate da condizioni meteo spesso proibitive ed in un contesto operativo fortemente ostile. La sua corretta e puntuale azione di comando ha consentito alle unità poste alle sue dipendenze di respingere tutti gli attacchi portati dagli insorti contro la base avanzata di Bala Murghab, permettendo alle forze della coalizione di continuare a presidiare con successo l'intera area. Grazie ai brillanti risultati conseguiti, ha contribuito ad accrescere ed a consolidare l'immagine ed il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto spiccatamente interforze e multinazionale».

Bala Murghab (Afghanistan), 5 agosto - 20 settembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 425 in data 10 settembre 2009 al Generale di corpo d'armata Costagliola di Fiore Antonello, nato il 21 marzo 1943 a Roma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali e di pregevoli requisiti morali e culturali, ha sempre espletato il servizio con lodevole spirito d'iniziativa, equilibrio ed autorevolezza.

Nel corso di oltre trentanove anni di carriera militare, dei quali gli ultimi sei trascorsi nelle file dell'Arma dei carabinieri, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, tra cui figura quello di Direttore di commissariato del Comando generale dell'Arma e di Vice direttore dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa. Ha così contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 5 ottobre 1968 - 5 aprile 2008.

Con il decreto ministeriale n. 426 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» De Vita Antonio, nato il 10 luglio 1948 a Vallo della Lucania (Salerno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali ha sempre svolto il servizio nell'arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 11 settembre 1968 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 427 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Di Michele Adelfo Riccardo, nato il 3 aprile 1950 ad Alanno (Pescara), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazioni:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 26 aprile 1969 - 8 febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 428 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Digitali Noè, nato il 12 giugno 1946 a Spoleto (Perugia) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarantatré anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 30 settembre 1964 - 30 settembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 429 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Fiorentino Mauro, nato il 14 febbraio 1954 a Casoria (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentatré anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 17 settembre 1974 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 430 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Galasso Mattia, nato il 7 maggio 1949 a Cicciano (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 19 settembre 1972 - 31 ottobre 2007.
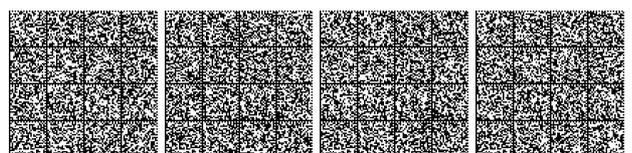
Con il decreto ministeriale n. 431 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Galletta Antonino, nato il 15 settembre 1945 a Messina, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 6 settembre 1965 - 31 ottobre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 432 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Gencarelli Ennio Mariano, nato il 16 maggio 1957 a Cetraro (Cosenza), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 31 gennaio 1975 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 433 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Ghessa Giovanni, nato il 5 febbraio 1945 a Santadi (Cagliari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 16 gennaio 1963 - 5 febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 434 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Iannace Mario, nato il 28 maggio 1952 a Prossedi (Latina), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 26 novembre 1969 - 14 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 435 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Iorio Luigi, nato il 21 giugno 1948 a Pietravairano (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 6 settembre 1967 - 21 giugno 2007.

Con il decreto ministeriale n. 436 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Loriga Giovanni, nato il 27 gennaio 1950 a Bortigiadas (Sassari) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 7 settembre 1967 - 26 ottobre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 437 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Lucchelli Roberto, nato il 6 maggio 1947 a Ponte Nizza (Pavia) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 8 marzo 1967 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 438 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Maiello Francesco, nato il 7 maggio 1949 a Capua (Caserta) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli nell'ambito del servizio navale, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace sempre di elevatissima qualità, ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 7 settembre 1970 - 31 maggio 2007.

Con il decreto ministeriale n. 439 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Mandia Giovanni, nato il 17 febbraio 1945 a Sicignano degli Alburni (Salerno) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 26 giugno 1963 - 17 febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 440 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Mannoni Tommaso, nato il 26 ottobre 1948 a S. Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali
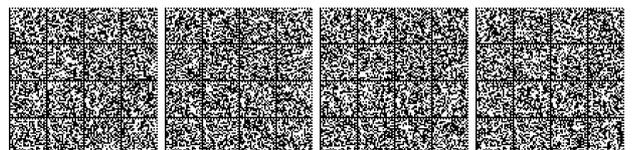
con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 7 settembre 1966 - 26 ottobre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 441 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Maragotto Luciano, nato il 20 agosto 1954 ad Abano Terme (Padova) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 31 maggio 1974 - 17 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 442 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Martelli Domenico, nato il 15 gennaio 1954 a Chieti, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 6 gennaio 1974 - 7 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 443 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Merola Angelo, nato il 23 agosto 1950 a Maddaloni (Caserta) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 27 ottobre 1972 - 12 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 444 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Miano Vincenzo, nato il 25 agosto 1945 a Roccadaspide (Salerno) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 19 settembre 1964 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 445 in data 10 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Mineo Pietro, nato il 25 giugno 1945 a Giarratana (Ragusa), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 29 marzo 1965 - 19 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 446 in data 20 ottobre 2009 al Generale di corpo d'armata Piccirillo Giorgio, nato il 21 febbraio 1947 a Castellammare di Stabia (Napoli), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare caratterizzata da straordinaria abnegazione e lungimirante azione di comando, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente e ha costantemente assicurato, con lucida individuazione delle priorità, soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto, spesso in contesti ambientali assai difficili, incarichi di assoluto rilievo, tra i quali spiccano quelli di comandante provinciale di Bari, comandante della regione «Sicilia» e, più di recente, quelli di Capo di stato maggiore del Comando generale, comandante delle unità mobili e specializzate «Palidoro» e comandante interregionale «Pastrengo». Concludendo il luminoso percorso di affermazioni istituzionali, ha assunto il prestigioso incarico di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in ragione delle sue straordinarie qualità, è stato, infine, chiamato ad assolvere altre delicatissime funzioni al servizio dello Stato. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero, ha contribuito al progresso dell'istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro ed il prestigio nell'ambito delle Forze armate e della nazione».

Territorio nazionale, 1° settembre 1967 - 14 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 447 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Ristori Alvaro, nato il 27 febbraio 1948 a Poppi (Arezzo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 13 gennaio 1968 - 27 febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 448 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Rossi Dario, nato il 29 settembre 1948 a Radicofani (Siena), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 18 settembre 1968 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 449 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Rossiello Antonio, nato il 5 dicembre 1949 a Bitonto (Bari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed

intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 1° dicembre 1969 - 30 ottobre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 450 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Sabatino Giovanni, nato il 9 gennaio 1950 a Gragnano (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 25 marzo 1968 - 17 aprile 2008.

Con il decreto ministeriale n. 451 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Salvatore Francesco, nato il 24 luglio 1950 a Pagani (Salerno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 4 maggio 1972 - 23 luglio 2007.

Con il decreto ministeriale n. 452 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Sansone Agnello Giuseppe, nato il 26 novembre 1949 a Ceraso (Salerno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 24 settembre 1968 - 21 febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 453 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Saraceno Maurizio, nato il 20 ottobre 1944 a Rossano (Cosenza), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 20 aprile 1965 - 20 ottobre 2006.

Con il decreto ministeriale n. 454 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Saturnino Teodoro Paolo, nato il 12 novembre 1949 a Sperlonga (Latina), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 8 settembre 1967 - 12 novembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 455 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Scalcione Francesco Paolo, nato il 19 febbraio 1954 a Matera, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 7 gennaio 1974 - 16 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 456 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Sciarretta Gennaro, nato il 12 novembre 1953 a Minturno (Latina), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 4 maggio 1973 - 13 luglio 2007.

Con il decreto ministeriale n. 457 in data 20 settembre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Stampa Vittorio, nato il 30 aprile 1949 a Caserta, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 18 marzo 1967 - 18 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 458 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Adamo Giuseppe, nato il 14 settembre 1948 a Motta d'Affermo (Messina), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 20 gennaio 1969 - 14 settembre 2007.
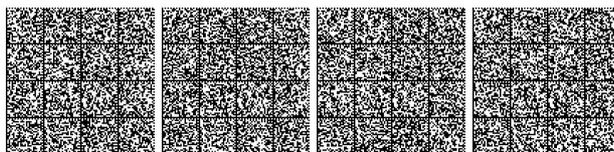
Con il decreto ministeriale n. 459 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Alì Francesco, nato il 4 gennaio 1950 ad Adrano (Catania), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 5 marzo 1968 - 29 aprile 2008.

Con il decreto ministeriale n. 460 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Anaclerio Vito, nato il 25 aprile 1955 a Bari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 7 settembre 1974 - 7 novembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 461 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Andreatta Giampaolo, nato il 9 ottobre 1955 a Castelfranco d'Emilia (Modena), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di trentatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 10 gennaio 1975 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 462 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Aricò Martino, nato il 3 gennaio 1945 a Treviso, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera, avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 14 marzo 1968 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 463 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Bagnato Aldo, nato il 29 ottobre 1947 a Catanzaro, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 6 marzo 1967 - 11 dicembre 2006.

Con il decreto ministeriale n. 464 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Bevacqua Carmelo, nato il 13 luglio 1955 a Messina, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 17 aprile 1973 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 465 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Brogno Francesco, nato il 21 febbraio 1947 a Luzzi (Cosenza), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 30 marzo 1966 - 31 dicembre 2006.

Con il decreto ministeriale n. 466 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Calì Antonio, nato il 17 gennaio 1953 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 21 aprile 1972 - 1° febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 467 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Caprioli Michele, nato il 13 marzo 1946 a Giaveno (Torino), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 8 ottobre 1966 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 468 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Cassanego Stefano, nato il 2 agosto 1945 a Borso del Grappa (Treviso), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con
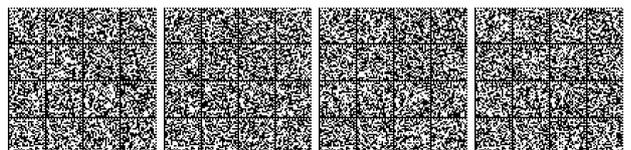
la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 19 settembre 1964 - 2 agosto 2007.

Con il decreto ministeriale n. 469 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Cavallo Francesco, nato il 3 dicembre 1949 a Vittoria (Ragusa), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 16 aprile 1970 - 14 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 470 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Cetrangolo Aldo, nato il 9 maggio 1946 a Roccagloriosa (Salerno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 25 febbraio 1966 - 31 agosto 2007.

Con il decreto ministeriale n. 471 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Cingolani Mario, nato il 9 maggio 1949 a Rieti, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 5 maggio 1969 - 20 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 472 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Coco Giuliano, nato l'8 dicembre 1947 a Genova, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 5 settembre 1967 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 473 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Congiu Salvatore, nato il 7 marzo 1948 a Villasalto (Cagliari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro, nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 16 marzo 1966 - 7 marzo 2007.

Con il decreto ministeriale n. 474 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Conte Stefano, nato il 1° luglio 1950 a Locorotondo (Bari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro, nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 7 aprile 1970 - 6 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 475 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Dalla Costa Enzo Natalino, nato il 2 luglio 1957 a Solothurn (Svizzera), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 12 giugno 1976 - 14 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 476 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» D'Angelo Franco, nato il 27 novembre 1947 a Teramo, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 1° settembre 1967 - 26 novembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 477 in data 20 ottobre 2009 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» De Stefano Giuseppe, nato il 30 luglio 1956 a Cicciano (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese».

Territorio nazionale, 6 marzo 1975 - 31 gennaio 2008.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 3 dicembre 2009 alla Bandiera del 3° Gruppo elicotteri della Marina militare, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina con la seguente motivazione:

«Il terzo Gruppo elicotteri, nella notte tra il 23 e 24 gennaio 2008, ha avviato e portato a termine, con avverse condizioni meteorologiche e marine, una complessa operazione di ricerca e soccorso, traendo in salvo l'equipaggio di una imbarcazione in balia delle onde. L'operazione ha richiesto la completa disponibilità del personale del gruppo,

che si è prodigato con generoso slancio e altruismo per oltre dodici ore allestendo in successione tre elicotteri, al fine di attuare ripetuti e ininterrotti tentativi di portare in salvo l'equipaggio del natante; operazione che è avvenuta con successo, nonostante le sopravvenute complicazioni determinate dalla rottura del cavo di traino del battello di salvataggio dell'imbarcazione in difficoltà, quando l'autonomia residua del velivolo non ammetteva più indugi e l'equipaggio del natante ormai disperava della propria sorte. Il successo è arriso ai soccorritori grazie alla loro abnegazione, alle eccezionali doti di freddezza e determinazione, nonché alla perizia marinaresca dimostrata. Le circostanze dell'atto denotano altissimo senso del dovere e nobili sentimenti di umanità, eccezionale professionalità e coraggio. La capacità di reagire con prontezza a situazioni difficili e impreviste, nonché di infondere, anche in tali situazioni, la calma necessaria a chi è in difficoltà, e il riconoscimento oggettivo dell'ineccepibile modo di operare che rende orgogliosa la Forza armata del proprio personale. Questo evento si aggiunge ai molti altri durante i quali il gruppo, nel corso della sua quarantennale storia, si è prodigato nell'intervenire in soccorso di quanti sono in pericolo di vita, in contesti ambientali e in condizioni estremi e rischiosi. Fulgido esempio di grande umana solidarietà e di generosa abnegazione».

Canale di Malta, 24 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 9 in data 8 febbraio 2010 è stata convertita la benemerenza marinara n. 19950 concessa il 5 marzo 1981 al nocchiere (ora 1° maresciallo) Fantaguzzi Michele, nato il 21 febbraio 1960 a Napoli, in medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione:

«Nello spirito che in ogni tempo e circostanza ha animato la Marina militare, gli equipaggi delle navi Vittorio Veneto, Andrea Doria e Stromboli si sono prodigati con slancio e generosità in una azione di umana solidarietà a favore di coloro che, nel lontano Mar Cinese meridionale, affrontavano i pericoli del mare alla ricerca della salvezza. Le elevate doti di preparazione, competenza e professionalità, nonché l'impegno ed il sacrificio degli equipaggi hanno consentito di superare brillantemente numerose e severe difficoltà e hanno determinato il pieno successo della missione».

10A04620

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla società Air Liquide Italia Service S.r.l., in Assemini

Con il provvedimento n. aG - 43/2010 del 6 aprile 2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Assemini (Cagliari) 8ª strada zona industriale Macchiareddu, rilasciata alla società Air Liquide Italia Service S.r.l.

10A05082

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla società Rivaossigeno S.r.l., in Verona

Con il provvedimento n. aG - 45/2010 del 12 aprile 2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Verona, via Gardesane n. 18, rilasciata alla società Rivaossigeno S.r.l.

10A05084

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla società Arroweld Italia S.r.l., in Zané

Con il provvedimento n. aG - 44/2010 del 9 aprile 2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Zanè (Vicenza) via Due Camini n. 35, rilasciata alla società Arroweld Italia S.r.l.

10A05085

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla società Stabiagas Asa S.r.l., in Castellamare di Stabia

Con il provvedimento n. aG - 46/2010 del 12 aprile 2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Castellammare di Stabia (Napoli) via Napoli n. 358, rilasciata alla società Stabiagas Asa S.r.l.

10A05083

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UPC/II/113/2010/UVA del 26 febbraio 2010, relativo al medicinale «Risperidone Mylan Generics».

Nell'estratto di provvedimento UPC/II/113/2010/UVA del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2010,

ove si legge:

«specialità medicinale: Risperidone Mylan Generics»

leggasi:

«specialità medicinale: Risperidone Mylan».

10A05086

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alimente - Società Cooperativa Sociale», in Premariacco e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 627 del 31 marzo 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Alimente - Società Cooperativa Sociale» in liquidazione, con sede in Premariacco, costituita addì 4 maggio 2007, per rogito notaio dott. Alberto Giarletta di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A05060

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sinteg - Società Cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 628 del 31 marzo 2010, la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Sinteg - Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 8 settembre 1997, per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A05061

Gestione commissariale della società cooperativa «C.S.I. Società Cooperativa», in Tavagnacco

Con deliberazione n. 630 del 31 marzo 2010, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «C.S.I. Società Cooperativa» con sede in Tavagnacco ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Udine, via Cavour n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A05062

Gestione commissariale della società cooperativa «Società Cooperativa Pescatori Oliver», in Trieste

Con deliberazione n. 629 del 31 marzo 2010, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della «Società Cooperativa Pescatori Oliver» con sede in Trieste ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A05063

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-101) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.